



Decreto n° 0264 / Pres.

Trieste, 31 dicembre 2014

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

LR 17/2014 ART. 3 E ART. 5 COMMA 11: COSTITUZIONE DEI NUOVI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE.

Firmato da:

DEBORA SERRACCHIANI

in data 31/12/2014

Siglato da:

ERICA NIGRIS

in data 31/12/2014

DANIELE BERTUZZI

in data 31/12/2014

Vista la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17, recante, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il riordino dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme di programmazione sanitaria e sociosanitaria;

Visto, in particolare, l'articolo 5 della suddetta legge regionale il quale dispone che sono Aziende per l'assistenza sanitaria:

- a) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" (AAS 1), con sede legale a Trieste;
- b) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", (AAS 2), con sede legale a Gorizia;
- c) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli", (AAS 3), con sede legale a Gemona del Friuli;
- d) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale", (ASS 4), con sede legale a Udine;
- e) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", (AAS 5), con sede legale a Pordenone;

Visto l'articolo 3 della legge regionale 17/2014 che istituisce, quale ente del Servizio sanitario regionale, altresì, l'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi (EGAS), con sede legale a Udine;

Precisato che la disciplina concernente le aziende unità sanitarie locali di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si applica:

- alle Aziende per l'assistenza sanitaria, ai sensi dell'articolo 5, comma 10, della legge regionale 17/2014;
- all'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge regionale 17/2014;

Visto l'articolo 5, comma 11, della legge regionale 17/2014, ai sensi del quale la costituzione dei nuovi enti del Servizio sanitario regionale è disposta con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione giuntale;

Atteso, per quanto sopra, che è necessario provvedere alla costituzione, con decorrenza 1° gennaio 2015, dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina", con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 502/1992;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 17/2014;

- a) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" succede nell'intero patrimonio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina", che viene contestualmente soppressa, e in parte del patrimonio dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste;
- b) all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina", e parte dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste;
- c) tutte le funzioni svolte dall'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina" e parte delle funzioni svolte dall'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste, come indicato al comma 3 dello stesso articolo 5, sono trasferite all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina";

Dato atto, altresì, che ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale 17/2014, sono

compresi nel patrimonio dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, inerenti alle attività del servizio punto prelievo svolte presso l'ospedale Maggiore di Trieste. Sono comprese nelle funzioni dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" le funzioni relative alle attività del servizio punto prelievo svolte presso l'Ospedale Maggiore di Trieste;

Richiamato l'articolo 6, comma 1 lett. a), della legge regionale 17/2014, che individua l'ambito territoriale dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina";

Atteso, per quanto sopra, che è necessario provvedere alla costituzione, con decorrenza 1° gennaio 2015, dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 502/1992;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge regionale 17/2014;

a) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" succede nell'intero patrimonio delle Aziende per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" e n. 5 "Bassa Friulana", che vengono contestualmente soppresse;

b) all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina" sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo alle Aziende per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" e n. 5 "Bassa Friulana";

c) tutte le funzioni svolte dalle Aziende per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" e n. 5 "Bassa Friulana" sono trasferite all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina";

Richiamato l'articolo 6, comma 1 lett. b), della legge regionale 17/2014, che individua l'ambito territoriale dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Bassa Friulana-Isontina";

Atteso, per quanto sopra, che è necessario provvedere alla costituzione, con decorrenza 1° gennaio 2015, dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli", con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 502/1992;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 17/2014:

a) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" succede nel patrimonio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli", che viene contestualmente soppressa, e in parte del patrimonio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", che viene contestualmente soppressa;

b) all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli" e parte dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli";

c) tutte le funzioni svolte dall'Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli" e parte delle funzioni svolte dall'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" sono trasferite all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli";

Richiamato l'articolo 6, comma 1 lett. c), della legge regionale 17/2014, che individua l'ambito territoriale dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli- Collinare-Medio Friuli";

Dato atto, inoltre, che essendo compresi nel territorio dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli", oltre al territorio dei comuni attualmente già compresi nell'ambito territoriale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli", anche il territorio dei comuni attualmente compresi negli Ambiti di San Daniele del Friuli, ivi compreso il relativo presidio ospedaliero, e di Codroipo, altresì, come previsto dall'articolo 5, comma 6, della legge regionale 17/2014, sono compresi nel patrimonio dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli", i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, inerenti alle attività delle strutture sanitarie, sia distrettuali che ospedaliere, insistenti sul territorio dei comuni attualmente compresi negli Ambiti di San Daniele del Friuli e di Codroipo, e sono comprese nelle funzioni dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" le funzioni relative alle attività delle strutture sanitarie, sia distrettuali che ospedaliere, insistenti sul territorio dei comuni attualmente compresi negli Ambiti di San Daniele del Friuli e di Codroipo;

Atteso, per quanto sopra, che è necessario provvedere alla costituzione, con decorrenza 1° gennaio 2015, dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale", con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 502/1992;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, della legge regionale 17/2014:

- a) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale", succede in parte del patrimonio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", che viene contestualmente soppressa;
- b) all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale" sono trasferiti parte dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli";
- c) parte delle funzioni svolte dall'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" sono trasferite all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale";

Richiamato l'articolo 6, comma 1 lett. d), della legge regionale 17/2014, che individua l'ambito territoriale dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale";

Dato atto che non essendo compresi nel territorio dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale" i territori dei comuni attualmente compresi negli ambiti di Codroipo e di San Daniele del Friuli, nonché il presidio ospedaliero ivi insistente, come previsto dall'articolo 5, comma 8 della legge regionale 17/2014, non sono compresi nel patrimonio della medesima Azienda i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, inerenti alle attività svolte nelle strutture sanitarie, sia distrettuali che ospedaliere, insistenti sul territorio dei comuni attualmente compresi negli Ambiti di Codroipo e di San Daniele del Friuli e non sono, altresì, comprese nelle funzioni della medesima Azienda quelle relative alle strutture sanitarie, sia distrettuali che ospedaliere, insistenti sul territorio dei comuni degli ambiti di Codroipo e di San Daniele del Friuli;

Atteso, per quanto sopra, che è necessario provvedere alla costituzione, con decorrenza 1° gennaio 2015, dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 502/1992;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 9, della legge regionale 17/2014:

- a) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" succede nel patrimonio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e dell'Azienda ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone, che vengono contestualmente soppresse;
- b) all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e all'Azienda ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone;
- c) tutte le funzioni svolte dall'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e dall'Azienda ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone sono trasferite all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale";

Richiamato l'articolo 6, comma 1 lett. e), della legge regionale 17/2014, che individua l'ambito territoriale dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale";

Precisato che, come disposto dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 17/2014, le perimetrazioni degli ambiti territoriali delle Aziende per l'assistenza sanitaria potranno essere ridefinite in relazione al riordino del sistema delle autonomie locali, all'individuazione degli ambiti territoriali ottimali per l'esercizio associato delle funzioni da parte delle unioni dei Comuni, nonché a seguito della verifica, decorsi due anni dalla data di entrata in vigore, dello stato di attuazione della legge regionale 17/2014;

Atteso, per quanto sopra, che è necessario provvedere alla costituzione, con decorrenza 1° gennaio 2015, dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, con personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 502/1992;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 7, ed in particolare del comma 11, della legge regionale 17/2014, le funzioni svolte dall'Azienda ospedaliero-universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine tramite il Dipartimento Servizi Condivisi sono trasferite all'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, che subentra nella titolarità dei rapporti giuridici

attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro, in continuità e neutralità con le funzioni precedentemente svolte;

Precisato che con proprio decreto n. 0245/Pres. di data 23 dicembre 2014, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2427, del 12 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 10, della legge regionale 17/2014, è stato approvato il recepimento degli atti ricognitivi degli enti del Servizio sanitario regionale relativamente all'individuazione dei beni mobili registrati e dei beni immobili da trascrivere nei pubblici registri;

Ritenuto di precisare l'indirizzo della sede legale dei nuovi Enti del servizio sanitario regionale come di seguito indicato:

a) Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" (AAS 1), Trieste, 34128, via Giovanni Sai, n. 1-3;

b) Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", (AAS 2), Gorizia, 34170, via Vittorio Veneto, n. 174;

c) Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli", (AAS 3), Gemona del Friuli, 33013, Piazzetta Portuzza, n. 2;

d) Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale", (ASS 4), Udine, 33100, via Pozzuolo n. 330;

e) Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", (AAS 5), Pordenone, 33170, via della Vecchia Ceramica, n. 1;

f) Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, Udine, 33100, via Colugna, n. 50;

Precisato che le successive modificazioni dell'indirizzo della sede legale, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 5 e 7 della legge regionale 17/2014, saranno effettuate dall'organo di vertice di ciascun ente del Servizio sanitario regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2667, del 30 dicembre 2014;

Decreta

1. Con effetto dal 1° gennaio 2015, ai sensi della legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17, sono costituiti i seguenti Enti del Servizio sanitario regionale:

a) Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina" (AAS 1), con sede legale a Trieste, 34128, via Giovanni Sai 1-3;

b) Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", (AAS 2), con sede legale a Gorizia, 34170, via Vittorio Veneto, n. 174;

c) Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli", (AAS 3), con sede legale a Gemona del Friuli, 33013, Piazzetta Portuzza, n. 2;

d) Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale", (ASS 4), con sede legale a Udine, 33100, via Pozzuolo, n. 330;

e) Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", (AAS 5), con sede legale a Pordenone, 33170, via della Vecchia Ceramica, n. 1;

f) Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, con sede legale a Udine, 33100, via Colugna, n. 50.

2. Agli Enti di cui al punto 1) è attribuita personalità giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 bis, del decreto legislativo n. 502/1992.

3. Con riferimento all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 1 "Triestina", di cui al punto 1, lett. a):

- tale Ente succede nell'intero patrimonio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina", che viene contestualmente soppressa, e in parte del patrimonio dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste;

- a tale Ente sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina", e parte dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste;

- a tale Ente sono trasferite tutte le funzioni svolte dall'Azienda per i servizi sanitari n. 1 "Triestina" e parte delle funzioni svolte dall'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste, come indicato al comma 3 dello stesso articolo 5;

- nel patrimonio di tale Ente sono compresi, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge

regionale 17/2014, i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, inerenti alle attività del servizio punto prelievo svolte presso l'ospedale Maggiore di Trieste. Altresì, sono comprese nelle funzioni di tale nuovo Ente le funzioni relative alle attività del servizio punto prelievo svolte presso l'Ospedale Maggiore di Trieste;

- l'ambito territoriale di tale Ente è definito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 17/2014.

4. Con riferimento all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana-Isontina", di cui al punti 1 lett. b):

- tale Ente succede nell'intero patrimonio delle Aziende per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" e n. 5 "Bassa Friulana", che vengono contestualmente soppresse;

- a tale Ente sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo alle Aziende per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" e n. 5 "Bassa Friulana";

- a tale Ente sono trasferite tutte le funzioni svolte dalle Aziende per i servizi sanitari n. 2 "Isontina" e n. 5 "Bassa Friulana";

- l'ambito territoriale di tale Ente è definito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 17/2014.

5. Con riferimento all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli", di cui al punto 1 lett. c):

- tale Ente succede nel patrimonio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli", che viene contestualmente soppressa, e in parte del patrimonio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", che viene contestualmente soppressa;

- a tale Ente sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli" e parte dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli";

- a tale Ente sono trasferite tutte le funzioni svolte dall'Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli" e parte delle funzioni svolte dall'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli";

- l'ambito territoriale di tale Ente è definito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 17/2014;

- essendo compresi nel territorio di tale Ente, oltre al territorio dei comuni attualmente già compresi nell'ambito territoriale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 "Alto Friuli", anche il territorio dei comuni attualmente compresi negli Ambiti di San Daniele del Friuli, ivi compreso il relativo presidio ospedaliero, e di Codroipo, altresì, come previsto dall'articolo 5, comma 6, della LR 17/2014, sono compresi nel patrimonio dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli", i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, inerenti alle attività delle strutture sanitarie, sia distrettuali che ospedaliere, insistenti sul territorio dei comuni attualmente compresi negli Ambiti di San Daniele del Friuli e di Codroipo, e sono comprese nelle funzioni dell'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" le funzioni relative alle attività delle strutture sanitarie, sia distrettuali che ospedaliere, insistenti sul territorio dei comuni attualmente compresi negli Ambiti di San Daniele del Friuli e di Codroipo.

6. Con riferimento all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale", di cui al punto 1 lett. d):

- tale Ente succede in parte del patrimonio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", che viene contestualmente soppressa;

- a tale Ente sono trasferiti parte dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli";

- a tale Ente sono trasferite parte delle funzioni svolte dall'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli";

- l'ambito territoriale di tale Ente è definito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 17/2014;

- non essendo compresi nel territorio di tale Ente i territori dei comuni attualmente compresi negli ambiti di Codroipo e di San Daniele del Friuli, nonché il presidio ospedaliero ivi insistente, come previsto dall'articolo 5, comma 8 della legge regionale 17/2014, non sono

compresi nel patrimonio della medesima Azienda i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, inerenti alle attività svolte nelle strutture sanitarie, sia distrettuali che ospedaliere, insistenti sul territorio dei comuni attualmente compresi negli Ambiti di Codroipo e di San Daniele del Friuli e non sono, altresì, comprese nelle funzioni della medesima Azienda quelle relative alle strutture sanitarie, sia distrettuali che ospedaliere, insistenti sul territorio dei comuni degli Ambiti di Codroipo e di San Daniele del Friuli.

7. Con riferimento all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", di cui al punto 1 lett. e):

- tale Ente succede nel patrimonio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e dell'Azienda ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone, che vengono contestualmente soppresse;

- a tale Ente sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e all'Azienda ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone;

- a tale Ente sono trasferite tutte le funzioni svolte dall'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e dall'Azienda ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone;

- l'ambito territoriale di tale Ente è definito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 17/2014.

8. Con riferimento all'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, di cui al punto 1 lett. f):

- a tale Ente sono trasferite le funzioni svolte dall'Azienda ospedaliero-universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine tramite il Dipartimento Servizi Condivisi;

- tale Ente subentra nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi i rapporti di lavoro, in continuità e neutralità con le funzioni precedentemente svolte.

9. Con proprio decreto n. 0245/Pres. di data 23 dicembre 2014, su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2427 del 12 dicembre 2014, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 17/2014, è stato approvato il recepimento degli atti ricognitivi degli enti del Servizio sanitario regionale relativamente all'individuazione dei beni mobili registrati e dei beni immobili da trascrivere nei pubblici registri.

10. In relazione a quanto indicato al punto 1) le successive modificazioni dell'indirizzo della sede legale, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 5 e 7 della legge regionale 17/2014, saranno effettuate dall'organo di vertice di ciascun ente del Servizio sanitario regionale.

11. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Avv. Debora Serracchiani -